



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE specializzata in materia di impresa

Rg n. 10213/14

Il giudice a scioglimento della riserva osserva:

è fondata la eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata in materia di impresa

Ai sensi dell'art 3 comma 2 lett b e comma 3 D lgs 168/2003 e successive modifiche le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le cause e i procedimenti relativi al trasferimento di partecipazioni sociali o ad altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti (comma 2) e sono altresì competenti “ *per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2*” (comma 3) .

Nella fattispecie la ricorrente ha formulato domanda cautelare di sequestro conservativo nei confronti di A prospettando quale azione del futuro giudizio di merito cui è strumentalmente correlata la chiesta cautela non una azione negoziale relativa a partecipazioni sociali o diritti ad esse inerenti bensì azione di “*responsabilità extracontrattuale di A ... causata in occasione e in vista dell'ingresso della società B nella società C s.r.l.*” (v pag 1 del ricorso), ed ha ribadito nel corpo del ricorso (v. in particolare pagg 15/16) che i fatti



da essa prospettati come posti in essere dal *A* sono forieri "quantomeno di responsabilità extracontrattuale ex art 1337 cc.in ogni caso di responsabilità ex art 2043 cc..".

E' del tutto evidente che sulla scorta della prospettazione della ricorrente non si verte in fattispecie di causa relativa al trasferimento di partecipazioni sociali o ad altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o diritti ad esse inerenti bensì di causa relativa alla responsabilità extracontrattuale personale del *A*, per avere, secondo le affermazioni della ricorrente, ingannato *B* s.r.l. sulla situazione della società *C* inducendo la ricorrente ad acquistare partecipazioni di detta società (il negozio non è intervenuto, pacificamente, tra *B* s.r.l. e il *A* quale persona fisica)

Inoltre le uniche domande meritali prospettate in ricorso dalla ricorrente sono solo quelle sopra evidenziate che attengono alla responsabilità extracontrattuale di *A*, mentre vi è alcuna indicazione di altre domande che riguardino direttamente le partecipazioni sociali sicchè, con altrettanta evidenza, non si pone neppure rapporto di connessione tra le domande afferenti il *A* ed altre domande prospettate in giudizio che possano attrarre la competenza della adita sezione specializzata.

Non risulta poi che per la causa relativa alla responsabilità pre/extracontrattuale possano esser competenti le sezioni ordinarie del Tribunale di Venezia, atteso che non vi è alcun collegamento con il foro di Venezia: il convenuto è residente in provincia di Treviso, foro generale del convenuto ed altresì, vertendosi in fattispecie

di obbligazione da illecito il cui adempimento va effettuato al domicilio del debitore, *forum destinatae solutionis*; inoltre neppure il foro *commissi delicti* risulta collocato nel territorio di Venezia.

Va dunque dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza a provvedere

Condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, Iva e CPA.

Si comunichi

Venezia 9.2.2015

Il giudice

Dott Liliana Guzzo

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7

